

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3952

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NAPOLI Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1999 (*)

—————

Modifica dell'articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, in materia di accesso all'istruzione universitaria

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Molti studenti - nell'oggettiva, grave, incertezza interpretativa della normativa universitaria in tema di accesso ai corsi di laurea - hanno dapprima chiesto alle singole università di potersi iscrivere al corso di laurea scelto anche se quest'ultimo risultava «a numero chiuso» e, una volta verificata la reiezione della richiesta, hanno chiesto ai competenti organi istituzionali di applicare una misura cautelare che impedisse, nelle more del giudizio, l'irrimediabile pregiudizio delle proprie scelte di vita e professionali.

Questa è, attualmente, la situazione che coinvolge gran parte dei giovani studenti italiani i quali anche dopo l'emanazione del regolamento in materia di accesso ai corsi universitari non sono stati messi nelle condizioni di operare scelte certe poichè le norme emanate sono risultate poco chiare e conseguentemente non hanno permesso una univoca interpretazione del quadro ordinamentale; da ciò l'inevitabile affidamento da parte degli studenti su una delle possibili, anzi probabili, opzioni interpretative loro favorevoli.

La normativa attualmente vigente in materia di accesso ai corsi di laurea come prevista dall'articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, riconosce la regolarizzazione ai fini dell'iscrizione ai corsi di laurea soltanto a quegli studenti che abbiano ottenuto provvedimenti interinali dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ovvero che abbiano prodotto ricorso straordinario al Capo dello Stato, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 21 luglio 1997, n. 245.

Tale disposizione, informata unicamente a ragioni di carattere giuridico-formali, non corrisponde tuttavia alle finalità ed alle esigenze della collettività tanto è vero che la Corte costituzionale con la sentenza n. 383 del 27 novembre 1998, pur superando lo specifico dubbio di incostituzionalità indicato dalle numerose ordinanze di remissione, ha specificatamente rammentato al legislatore la sua inconfutabile responsabilità nell'aver ommesso di disciplinare in maniera chiara ed univoca una materia di siffatta delicatezza.

La stessa Corte costituzionale ha precisato che «l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario».

In tale prospettiva il legislatore ormai non può esonerarsi dalle proprie responsabilità e deve urgentemente intervenire in materia di accesso ai corsi universitari per porre rimedio a quella miriade di situazioni che inficiano enormemente la carriera universitaria di tanti studenti, i quali si sono immatricolati nelle rispettive università, hanno provveduto a pagare le tasse universitarie, hanno acquistato i libri di testo, hanno preso in locazione appartamenti nelle città che ospitano gli atenei così da poter seguire le lezioni dei corsi con maggior efficacia, ed hanno infine anche sostenuto alcuni esami di profitto.

Preso atto, dunque, che il quadro ordinamentale attualmente vigente è di ardua e varia interpretazione, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale; verificato altresì che molti cittadini sono rimasti vittime del

convincimento – formalizzatosi a causa delle numerose ordinanze cautelari adottate dagli organi di giurisdizione amministrativa – della incostituzionalità delle norme previste in materia, con il presente disegno di legge si propone la modifica dell'articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in modo da consentire la regolarizzazione anche di quegli studenti che si sono iscritti, con riserva, ai corsi di laurea ad accesso limitato in ragione dei provvedimenti interinali giurisdizionali, in data anteriore all'elemento di indubbia chiarezza apportato al quadro ordinamentale universitario dalla sentenza della Corte costituzionale.

Infatti soltanto dopo la pubblicazione della ricordata sentenza il cittadino ha avuto la possibilità di informare le proprie scelte, formative e professionali, secondo ragionevoli parametri di certezza e prevedibilità.

Si precisa altresì che la proposta di modifica, e quindi, di regolarizzazione degli iscritti con riserva per l'anno accademico 1998-1999, non comporta per le strutture universitarie un significativo aggravio, rappresentando questi una percentuale minima rispetto a tutti gli altri studenti «regolarizzati» ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 1999 nella sua attuale formulazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: «all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione della sentenza n. 383 del 27 novembre 1998».